

SPECIAL

taxnews

Riforma Fiscale

9

Le novità del regime
di adempimento
collaborativo alla luce
del d.lgs. 108/2024
del 5 agosto 2024





Il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024 ha previsto delle disposizioni integrative in materia di adempimento collaborativo.

In particolar modo, l'articolo 1 del decreto in esame modifica parzialmente la disciplina dell'adempimento collaborativo, intervenendo sul recente decreto legislativo n. 221/2023 recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo» (di cui alla nostra Tax News «Special» n.1/2024), a sua volta intervenuto sul decreto legislativo n. 128/2015.

Nello specifico, di seguito le novità introdotte al d.lgs. 128/2015, con un confronto nella stesura della norma pre e post d.lgs. 108/2024.

1. Sanzioni in caso di certificazione infedele

Art. 4 comma 1 bis del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
<p>Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.</p>	<p>Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.</p>

All'art. 4, comma 1 bis, del d.lgs. 128/2015 viene introdotta una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per i professionisti per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali. Nello specifico la certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.» Da notare, su questo punto che ad oggi non è ancora stato individuato quali siano i professionisti che effettivamente possano certificare un TCF, tema in relazione al quale si è in attesa di un apposito decreto del MEF.



2. Comunicazioni attività precedenti all'accesso al regime. Ampliati i requisiti della comunicazione. Aumentati i benefici sanzionatori

Art. 6 comma 3 ter del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
<p>È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.</p>	<p>È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4.</p>

Ai sensi dell'art. 6, comma 3-ter, del d.lgs. 128/2015, sono previsti benefici sanzionatori per il contribuente che comunica in modo esauriente i rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime di adempimento collaborativo, a condizione che tale comunicazione avvenga prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. La versione precedente della norma prevedeva che, effettuando tale comunicazione, il contribuente avrebbe ottenuto una riduzione delle eventuali sanzioni amministrative applicabili pari al 50% del minimo edittale.

La nuova norma prevede che la comunicazione debba possedere i requisiti di cui di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente. In altri termini affinché la comunicazione sia ammissibile e possa dar luogo al beneficio sanzionatorio è necessario che la stessa abbia i requisiti dell'istanza di interpello e che descriva chiaramente il comportamento adottato dal contribuente in relazione al caso concreto.

Attualmente, nel caso in cui le condizioni siano soddisfatte, il beneficio previsto risulta essere più favorevole rispetto alla precedente versione della norma. In passato, era prevista esclusivamente una riduzione delle sanzioni amministrative (pari al 50% del minimo edittale). La nuova disposizione normativa introduce, invece, l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del d.lgs. 128/2015 che prevedono la *penalty protection* amministrativa piena e lo scudo penale per l'infedele dichiarazione.

Nello specifico, il comma 3 stabilisce che, salvo i casi di violazioni fiscali con condotte simulatorie o fraudolente tali da compromettere il rapporto di reciproca fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative. Il comma 4, modificato dal d.lgs. 108/2024, prevede inoltre che, al di fuori delle ipotesi di frode, non si applichino le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Reato di infedele dichiarazione). Inoltre, i fatti comunicati in via preventiva non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.



3. Comunicazioni attività precedenti all'accesso al regime. Estensione alle società già ammesse al 18 gennaio 2024

Per i soggetti già ammessi al regime dell'adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (18 gennaio 2024), il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 6, comma 3-ter, del d.lgs. 128 del 2015 inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 108/2024 (6 agosto 2024).

Questa disposizione risolve una questione ampiamente dibattuta in dottrina, che vedeva i soggetti già ammessi al regime svantaggiati rispetto ai nuovi aderenti. In precedenza, infatti, solo i nuovi soggetti potevano beneficiare della possibilità di comunicare condotte precedenti all'accesso, poiché il termine di 120 giorni iniziava a decorrere dal provvedimento di ammissione. Tale termine era già scaduto per i contribuenti che si trovavano nel regime al momento dell'emanazione della norma.

4. Modifiche alla esclusione della punibilità penale

Art. 6 comma 4 del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
<p>Non sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.</p>	<p>Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.</p>

La versione dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 128/2015 precedente rispetto al d.lgs. 108/2024 prevedeva l'esclusione della responsabilità penale per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) solo con riferimento alle ipotesi in cui la condotta dipendesse da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi e non passivi. La portata pratica della norma, declinata in tal senso era praticamente nulla ed è pertanto stata ampiamente criticata tra gli addetti ai lavori ed in dottrina.

Il d.lgs. 108/2015 ha potenziato la norma prevedendo che fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, non si applica la norma che reprime il reato di infedele dichiarazione (art. 4 d.lgs. 74/2000). Inoltre, tali violazioni non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.



5. Gruppo IVA - esonero rimborso anche ai rimborsi in corso

Art. 6 comma 6 del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.	I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.

I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Questa facoltà è prevista anche per i soggetti appartenenti al gruppo IVA (in capo al rappresentante) e con riferimento a questi la nuova norma specifica che l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi che sono già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 221/2023 (18 gennaio 2024), estendendo quindi l'applicabilità del beneficio anche a situazioni già in atto.

6. Esclusione della cumulabilità della riduzione dei termini di accertamento

Art. 6 comma 6 quinquies del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
N/A	Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

La norma in commento specifica che la riduzione dei termini di accertamento prevista dal d.lgs. 128/2015 non si cumula con quella prevista dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti).

7. Gruppo di imprese - accesso al regime

Art. 7 comma 1 quater del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.	Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.



La versione precedente della norma consentiva l'accesso al regime per i soggetti appartenenti allo stesso consolidato fiscale nazionale, ai sensi dell'articolo 117 e seguenti del TUIR, a condizione che almeno uno dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo possedesse i requisiti dimensionali necessari per l'accesso al regime e fosse adottato un Tax Control Framework "di gruppo".

La nuova disposizione normativa amplia l'accesso a tutti i contribuenti appartenenti a un gruppo di imprese, definito secondo il criterio civilistico, purché almeno una società del gruppo soddisfi i requisiti dimensionali previsti dal comma 1-bis dello stesso articolo. Rimane, ovviamente il requisito oggettivo dell'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione e gestione del rischio fiscale integrato (Tax Control Framework "di gruppo").

Tuttavia, il dato normativo sembrerebbe escludere la possibilità di accesso al regime per i soggetti appartenenti a un gruppo in cui nessuna delle società soddisfa i requisiti dimensionali, anche se una di esse è riuscita ad entrare nel regime di adempimento collaborativo tramite l'interpello per nuovi investimenti.

8. Regime opzionale: Penalty protection

Art. 7-bis comma 2 lettere a e b del d.lgs. 128/2015	
Prima del d.lgs. 108 del 5 agosto 2024	Dopo il d.lgs. 108 del 5 agosto 2024
<p>In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:</p> <p>a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;</p> <p>b) la rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.</p>	<p>In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:</p> <p>a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;</p> <p>b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.</p>

I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 128/2015, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

In caso di esercizio dell'opzione sono previsti dei benefici sanzionatori

Dal punto di vista amministrativo, la norma prevedeva una riduzione delle sanzioni pari a un terzo del minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale, a condizione che tali rischi fossero stati comunicati preventivamente tramite interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima della scadenza dei relativi termini. Il nuovo d.lgs. ha introdotto, alle stesse condizioni, una completa "penalty protection".

Dal punto di vista penale, è stato stabilito lo stesso trattamento riservato ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Nello specifico, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.



9. Certificazione e soggetti già ammessi al regime

L'art. 1, comma 3, del d.lgs. 221/2023, prevede che *“I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2)»*.

La nuova norma ha specificato, tuttavia che tali soggetti sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità che verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

10. Cooperative compliance e ravvedimento operoso

I contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e che rilevano omissioni o irregolarità nella determinazione o nel pagamento delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, oppure intendono conformarsi alle indicazioni fornite dall'Agenzia, possono regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso ex art. 13, Dlgs n. 472/1997. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 126, pubblicato il 31 luglio scorso, stabilisce una procedura specifica per i contribuenti che operano sotto il regime di adempimento collaborativo, valida per i periodi di applicazione del regime stesso. Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre prossimo.

In particolare, i contribuenti interessati possono presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentire all'ufficio una disamina esaustiva del caso, e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

La comunicazione, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e presentata all'ufficio competente tramite consegna a mano, spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate notificherà al contribuente uno schema di ricalcolo, contenente l'importo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti. Il contribuente avrà un termine di almeno sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'Ufficio, dopo aver valutato le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo in cui indica l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi relativi alla violazione comunicata, specificando anche la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui il contribuente dovrà procedere al pagamento. Il contribuente ha la facoltà di anticipare la chiusura della procedura effettuando il versamento delle somme indicate nello schema di ricalcolo predisposto dall'Ufficio.

La procedura si conclude con il pagamento degli importi dovuti, come risultanti dall'atto o dallo schema di ricalcolo, e, ove necessario, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 12 settembre 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

